

## TAVOLA SINOTTICA DELLE MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE DI NATURA FISCALE 2024

Testo attuale	Testo modificato
<b>Articolo 15 – Attività di accertamento delle entrate tributarie</b>	<b>Articolo 15 – Attività di accertamento delle entrate tributarie</b>
<p>1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.</p> <p>2. Il Servizio Entrate o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;</li> <li>• all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.</li> </ul> <p>3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.</p> <p>4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.</p>	<p>1. L'attività di accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure <b>e garantire il rispetto del principio di proporzionalità di cui all'art. 10 ter della Legge n. 212/2000 e s.m.i.</b></p> <p>2. Il Servizio Entrate o il concessionario del servizio di accertamento/riscossione, procede notificando apposito avviso motivato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali/tardivi versamenti;</li> <li>• all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o omessi versamenti.</li> </ul> <p>3. L'avviso in rettifica o d'ufficio deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.</p> <p>4. Entro gli stessi termini devono essere contestate e irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma delle relative disposizioni legislative in materia.</p> <p><b>5. Il contribuente ha diritto a che il Comune eserciti l'azione accertativa relativamente a ciascun tributo una sola volta per ogni periodo d'imposta, fatta eccezione per quelle situazioni in cui il Comune ha successivamente avuto conoscenza di altri elementi di fatto, nuovi rispetto a quelli posti a fondamento del primo avviso di accertamento.</b></p>

<p>.....</p>	<p style="text-align: center;"><b>(NUOVO ARTICOLO)</b></p> <p><b>Art. 15 bis - Contraddittorio preventivo con il contribuente ed accesso alla documentazione amministrativa tributaria.</b></p>
<p>.....</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti da un contraddittorio informato ed effettivo con il contribuente destinatario degli stessi.</li><li>2. Il diritto al contraddittorio di cui al comma precedente non si applica agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.</li><li>3. Per consentire il contraddittorio, il Comune comunica al contribuente, con modalità idonee a garantirne la conoscibilità, lo schema di atto, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo.</li><li>4. Se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.</li><li>5. In esito alla procedura di contraddittorio l'atto tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che il Comune ritiene di non accogliere; l'atto non è adottato prima della scadenza del termine di cui al terzo comma.</li><li>6. In caso di formale acquiescenza del</li></ol>

	contribuente alle risultanze della procedura di contraddittorio il Comune può procedere all'adozione dell'atto prima della scadenza di cui al terzo comma.
<b>Articolo 32 – Autotutela - Principi</b>	<b>Articolo 32 – Autotutela - Principi</b>
<p>1. Salvo che sia intervenuto giudicato sostanziale, il Dirigente del Servizio Entrate può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, con provvedimento motivato.</p> <p>2. Il provvedimento in autotutela deve essere finalizzato al perseguimento dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• realizzare l'interesse pubblico;</li> <li>• ripristinare la legalità;</li> <li>• ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali;</li> <li>• migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.</li> </ul> <p>3. Tale provvedimento può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.</p> <p>4. Il potere di autotutela può essere esercitato in ogni tempo anche in pendenza di giudizio, nel qual caso deve esserne data ritualmente comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente.</p> <p>5. L'atto di annullamento può intervenire fino all'emissione di sentenza con efficacia di giudicato tra le parti.</p> <p>6. Le sentenze passate in giudicato per motivi di ordine formale (inammissibilità, irricevibilità, improcedibilità ecc.) non escludono la facoltà di esercitare il potere di autotutela.</p> <p>7. Nel potere di annullamento deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.</p> <p>8. Nel caso di annullamento o revoca parziale dell'atto nel corso del giudizio il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata della sanzione, previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca, alle medesime condizioni previste dalle disposizioni alla data di notifica dell'atto originario, purché rinunci al ricorso e le spese rimangono a carico delle parti che le hanno sostenute; annullamento e revoca parziale non sono autonomamente impugnabili.</p>	<p>1. Il Dirigente del Servizio Entrate procede o può procedere, con provvedimento motivato, all'annullamento parziale o totale di un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, al fine realizzare l'interesse pubblico, ripristinare la legalità, ricercare nello stesso ordine amministrativo una soluzione alle potenziali controversie insorte evitando il ricorso a mezzi giurisdizionali e migliorare il rapporto con i cittadini, favorendo, in sede di riesame dell'atto, il contraddittorio con il contribuente.</p> <p>2. Il provvedimento può essere disposto d'ufficio dal Dirigente del Servizio Entrate o a seguito di formulazione di istanza da parte del contribuente come indicato negli articoli seguenti.</p>
<b>Articolo 33 – Autotutela su istanza di parte</b>	<b>Art. 33 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria</b>
<p>1. Il contribuente può chiedere l'annullamento dell'atto, totale o parziale, con istanza motivata in fatto o in diritto.</p> <p>2. La richiesta deve riportare i dati anagrafici ed il codice fiscale dell'istante, l'indicazione dell'atto</p>	<p>1. Il Dirigente del Servizio Entrate procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta</p>

<p>gravato e deve essere corredata della documentazione addotta a sostegno della domanda.</p> <p>3. All'interessato viene comunicato l'esito dell'istanza con atto scritto motivato in fatto e in diritto, indicando i documenti e gli altri elementi di prova su cui la decisione è fondata.</p>	<p><b>illegittimità dell'atto o dell'imposizione:</b></p> <p>a) errore di persona;  b) errore di calcolo;  c) errore sull'individuazione del tributo;  d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'amministrazione finanziaria;  e) errore sul presupposto d'imposta;  f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;  g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.</p> <p>2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'amministrazione finanziaria, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.</p>
<p><b>Articolo 34 – Procedimento in autotutela d'ufficio</b></p>	<p><b>Art. 34 Esercizio del potere di autotutela facoltativa</b></p>
<p>1. Il Dirigente del Servizio Entrate può procedere all'annullamento in autotutela di un provvedimento tributario illegittimo, anche in assenza di specifica istanza del contribuente. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si elencano di seguito casi tipici di autotutela:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• errore di persona;</li> <li>• evidente errore logico o di calcolo;</li> <li>• errore sul presupposto;</li> <li>• doppia imposizione;</li> <li>• mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;</li> <li>• mancanza di documentazione sanata dalla successiva produzione entro i termini di decadenza;</li> <li>• errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile.</li> </ul> <p>2. Il provvedimento deve essere comunicato al contribuente interessato.</p> <p>3. Nei casi in cui il provvedimento sia divenuto definitivo per decorrenza dei termini di impugnazione il funzionario responsabile del tributo, anche su istanza della parte interessata, può procedere in tutto o in parte all'annullamento del medesimo nei casi di illegittimità dell'atto nonché nel caso delle fattispecie di cui al comma 1.</p> <p>4. Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente del Servizio Entrate dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.</p>	<p>1. <b>Fuori dei casi di cui all'articolo precedente, Il Dirigente del Servizio Entrate può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.</b></p> <p>2. <b>Nell'esercizio dell'autotutela il Dirigente del Servizio Entrate dovrà tener conto dell'orientamento giurisprudenziale pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame nonché della probabilità di soccombenza in un eventuale contenzioso e di condanna al rimborso delle spese di giudizio.</b></p> <p>3. <b>Nel potere di annullamento di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appare illegittimo o infondato.</b></p>

<b>CAPO III - ACCERTAMENTO CON ADESIONE</b>	
<b>(ABROGATO)</b>	
<b>Articolo 35 - Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione</b>	<del><b>Articolo 35 – Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione</b></del>  <b>(ABROGATO)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il Comune, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflattivo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. N. 449 del 27.12.97, l'istituto dell'accertamento con adesione.</li> <li>2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente regolamento, limitatamente alle controversie di valore superiore all'importo di cui all'art. 17 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i., determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del predetto decreto.</li> <li>3. Per contribuente s'intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.</li> </ol>	
<b>Articolo 36 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione</b>	<del><b>Articolo 36 – Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione</b></del>  <b>(ABROGATO)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.</li> <li>2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.</li> <li>3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.</li> </ol>

<p>4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto d'accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi; non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.</p> <p>5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.</p>	
<p><b>Articolo 37 - Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione</b></p>	<p><del>Articolo 37 – Attivazione del procedimento per la definizione in accertamento con adesione</del></p> <p><b>(ABROGATO)</b></p>
<p>Il procedimento per la definizione può essere attivato:</p> <p>a) a cura dell'Ufficio, prima della notifica dell'avviso di accertamento;</p> <p>b) su istanza del contribuente, successivamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento ovvero dell'avvio di procedure ed operazioni di controllo.</p>	
<p><b>Articolo 38 - Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio</b></p>	<p><del>Articolo 38 – Accertamento con adesione ad iniziativa dell'ufficio</del></p> <p><b>(ABROGATO)</b></p>
<p>1. L'Ufficio, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, a seguito dell'attività di accertamento ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione:</p> <p>a) della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;</p> <p>b) dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;</p> <p>c) degli elementi in base ai quali l'Ufficio è in grado di emettere avvisi di accertamento;</p> <p>d) del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.</p> <p>2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.</p> <p>3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del</p>	

<p>procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.</p> <p>4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.</p>	
<p><b>Articolo 39 - Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente</b></p>	<p><del><b>Articolo 39 – Accertamento con adesione ad iniziativa del contribuente</b></del></p> <p><b>(ABROGATO)</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.</li> <li>2. L'istanza di cui al comma precedente può essere proposta dal contribuente a seguito dell'attivazione di procedure di controllo, richieste di chiarimenti, di invito a esibire o trasmettere atti e documenti, di invio di questionari.</li> <li>3. L'istanza può essere presentata all'Ufficio mediante consegna diretta o mezzo posta.</li> <li>4. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.</li> <li>5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.</li> <li>6. Entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.</li> </ol>	
<p><b>Articolo 40 - Esame dell'istanza ed Invito a comparire per definire l'accertamento</b></p>	<p><del><b>Articolo 40 – Esame dell'istanza ed invito a comparire per definire l'accertamento</b></del></p> <p><b>(ABROGATO)</b></p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. La presentazione dell'istanza di cui all'art. 39 viene verificata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 36.</li> <li>2. In caso di sussistenza dei requisiti l'istanza viene accolta e si provvede alla comunicazione al contribuente dell'invito a comparire con indicazione del giorno ed orario, eventualmente preventivamente concordato; in caso di insussistenza dei requisiti l'istanza viene rigettata.</li> <li>3. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.</li> </ol>	

<p>4. Eventuali, motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.</p> <p>5. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del Funzionario incaricato del procedimento.</p>	
<p><b>Articolo 41 - Atto di accertamento con adesione</b></p>	<p><del>Articolo 41 – Atto di accertamento con adesione</del> <b>(ABROGATO)</b></p>
<p>1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal Responsabile del tributo o suo delegato. La procura generale o speciale deve essere conferita per iscritto e con firma autenticata.</p> <p>2. Nell'atto di definizione vanno indicati:</p> <p>a) gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti;</p> <p>b) la liquidazione delle maggiori tasse, imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione;</p> <p>c) le modalità di versamento delle somme dovute.</p>	
<p><b>Articolo 42 - Perfezionamento della definizione</b></p>	<p><del>Articolo 42 – Perfezionamento della definizione</del> <b>(ABROGATO)</b></p>
<p>1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso e, in caso di pagamento rateale, con la prestazione della garanzia eventualmente richiesta ai sensi del precedente articolo 21. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'Ufficio la quietanza del pagamento dell'intero importo delle somme dovute, ovvero dell'importo della prima rata con copia della garanzia di cui all'ultimo comma. L'Ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.</p> <p>2. E' ammesso, a richiesta del contribuente, il pagamento in forma rateale sulla base delle disposizioni di cui all'art. 21; in caso di mancato pagamento delle rate il contribuente decade dal beneficio, sulla base di quanto previsto dall'art. 21, comma 8, con conseguente annullamento della riduzione delle sanzioni sul pagamento</p>	



residuo.	
<b>Articolo 43 - Effetti della definizione</b>	<b><del>Articolo 43 - Effetti della definizione</del> (ABROGATO)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.</li> <li>2. L'intervenuta definizione non esclude peraltro la possibilità per l'Ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione, né dagli atti in possesso alla data medesima.</li> <li>3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.</li> </ol>	
<b>Articolo 44 - Riduzione della sanzione</b>	<b><del>Articolo 44 - Riduzione della sanzione</del> (ABROGATO)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla legge; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.</li> <li>2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un terzo se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione; in ogni caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.</li> <li>3. Di detta possibilità di riduzione è reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.</li> <li>4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta o non esaustiva risposta</li> </ol>	

<p>a richieste formulate dall'Ufficio sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione.</p>	
<p><b>CAPO IV – RECLAMO</b> <b>(ABROGATO)</b></p>	
<p><b>Articolo 45 - Reclamo/ Mediazione - ambito di applicazione</b></p>	<p><del>Articolo 45 – Reclamo/ Mediazione – ambito di applicazione</del> <b>(ABROGATO)</b></p>
<p>1. L'istituto del reclamo/mediazione si applica alle controversie tributarie dell'ente locale, di valore non superiore al limite previsto dall'art. 17 bis, c. 1 del D.,Lgs 546/1992 e sm.i. relative agli atti oggetto di impugnazione ai sensi dell'art. 19 del predetto decreto.</p> <p>2. Ai sensi delle disposizioni dettate dall'articolo 17-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione, tesa a chiedere la rideterminazione dell'ammontare della pretesa; con la notifica del ricorso inizia a decorrere il termine di 90 giorni entro il quale la procedura di mediazione deve essere conclusa.</p>	
<p><b>Articolo 46 - Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione</b></p>	<p><del>Articolo 46 – Effetti della presentazione dell'istanza di mediazione</del> <b>(ABROGATO)</b></p>
<p>1. La presentazione del ricorso, che costituisce l'istanza di mediazione, produce i seguenti effetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) interrompe il decorso del termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto;</li> <li>b) apre una fase amministrativa della durata di 90 (novanta) giorni entro la quale deve svolgersi il procedimento di reclamo/mediazione;</li> <li>c) sospende la riscossione ed il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo per 90 giorni, ferma restando la debenza degli interessi previsti dalla disciplina applicabile al singolo tributo.</li> </ul> <p>2. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di avviare una fase amministrativa, nel corso della quale le due parti sono tenute a verificare se sussistono i presupposti per una risoluzione stragiudiziale della controversia; il periodo di 90 (novanta) giorni entro il quale si svolge il procedimento di reclamo/mediazione prende avvio con la notifica del ricorso e termina con l'accordo tra le parti o con il rigetto dell'istanza del ricorrente, qualora non si pervenga all'accordo.</p>	

<p align="center"><b>Articolo 47 - Ufficio di Mediazione Tributaria - Trattazione dell'istanza</b></p>	<p align="center"><del><b>Articolo 47 – Ufficio di Mediazione Tributaria – Trattazione dell'istanza</b></del></p> <p align="center"><b>(ABROGATO)</b></p>
<p>1. Al fine di procedere alla trattazione dei procedimenti reclamo/mediazione attivati a seguito della presentazione di ricorso da parte del contribuente è costituito l'Ufficio Mediazione Tributaria (UMT) per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 17 bis del D. Lgs n. 546/92 e s.m.i.; con deliberazione di Giunta Comunale sono individuati i componenti dell' UMT costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• un Dirigente del Comune ed un eventuale sostituto, diversi dal Dirigente del Servizio Entrate, in qualità di presidente;</li> <li>• un funzionario amministrativo ed un eventuale sostituto appartenenti ad un servizio diverso dal Servizio Entrate in qualità di componente effettivo;</li> <li>• un Avvocato della Sezione Tributaria dell'Avvocatura Civica in qualità di componente, la cui supplenza è garantita da altro Avvocato del Servizio Avvocatura;</li> <li>• un Segretario verbalizzante appartenente ad un servizio diverso dal Servizio Entrate.</li> </ul> <p>2. I predetti componenti durano in carica per n. 5 anni e, durante tale periodo, potranno essere sostituiti dalla Direzione Operativa in caso di assenza, impedimento o cessazione del servizio.</p> <p>3. L'istanza di mediazione è esaminata dall'UMT quale organo responsabile dell'esame dei reclami /proposte di mediazione di cui all'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992 in conformità alle specifiche disposizioni che disciplinano la singola entrata tributaria.</p> <p>4. In via preliminare, il Servizio Entrate verifica che l'istanza contenga tutti gli elementi conoscitivi necessari per la trattazione e, verificata l'impossibilità di procedere all'annullamento dell'atto impugnato, invia apposita relazione, corredata da eventuale documentazione, che illustra il percorso istruttorio, le ragioni sottese all'atto stesso e la posizione del Servizio in ordine all'eventuale ipotesi di mediazione. Su accordo delle parti coinvolte nella trattazione dell'istanza, la relazione istruttoria può essere omessa nei casi in cui il ricorso abbia identico oggetto di un precedente ricorso già trattato e valutato dall'UMT., ma afferente ad annualità diverse.</p> <p>5. L'UMT procede ad autonoma valutazione istruttoria della controversia, al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per una definizione stragiudiziale del contenzioso.</p> <p>6. L' UMT procede quindi all'autonoma adozione delle decisioni in materia di accoglimento o</p>	

<p>rigetto, anche parziali, dei motivi di reclamo, ivi comprese le determinazioni circa l'eventuale proposta di mediazione contenuta nel reclamo o da proporre al reclamante; le decisioni dell'UMT sono adottate a maggioranza dei componenti, anche avvalendosi della relazione istruttoria di cui al comma 4, nonché dell'eventuale ausilio, senza diritto di voto, del Dirigente od altro funzionario del Servizio Entrate ovvero di altro servizio comunale.</p> <p>7. La valutazione istruttoria e decisioni dell'UMT sono effettuate sulla base delle disposizioni di legge vigenti concernenti la controversia nonché sul principio di indisponibilità della pretesa tributaria, alla eventuale incertezza della controversia, al grado di sostenibilità della pretesa tributaria anche alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, all'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito, nonché al principio di economicità dell'azione amministrativa.</p> <p>8. Sulla base delle decisioni adottate dall'UMT il funzionario responsabile del relativo tributo, in relazione alle responsabilità, funzioni e poteri previsti dalla legge, procede a dare esecuzione alle decisioni dell'UMT:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• di rigetto o di accoglimento, anche parziale, dei motivi del reclamo e conseguente annullamento totale o parziale della pretesa tributaria;</li> <li>• di formulazione di eventuale ipotesi di mediazione da sottoporre al contribuente per l'eventuale sottoscrizione della stessa.</li> </ul>	
<p><b>Articolo 48 - Accordo di mediazione</b></p>	<p><del><b>Articolo 48 – Accordo di mediazione</b></del> <b>(ABROGATO)</b></p>
<p>Qualora le parti pervengono ad un accordo, deve essere redatto apposito verbale che riporta le procedure che hanno consentito alle parti di addivenire ad una soluzione stragiudiziale della controversia, nonché elencare le modalità e delle motivazioni alla base dell'accordo, l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione, ossia l'ammontare del tributo, degli interessi e delle sanzioni, le modalità di versamento degli stessi, le eventuali modalità di rateizzazione.</p>	
<p><b>Articolo 49 - Perfezionamento dell'accordo di mediazione</b></p>	<p><del><b>Articolo 49 – Perfezionamento dell'accordo di mediazione</b></del> <b>(ABROGATO)</b></p>
<p>1. Il perfezionamento dell'accordo di mediazione avviene:</p> <p>a) con il pagamento, entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo, dell'importo dovuto per la mediazione o, in caso di pagamento rateale, della prima rata, se oggetto della controversia è un atto impositivo; in caso di rateazione si applicano le</p>	

<p>disposizioni di cui all'art. 21 del presente regolamento;</p> <p>b) con la sottoscrizione dell'accordo stesso, se la controversia ha ad oggetto il rifiuto espresso o tacito della richiesta di restituzione di somme.</p> <p>2. Quando il perfezionamento della mediazione riguarda la richiesta di restituzione di somme di denaro, l'accordo costituisce il titolo per il pagamento delle somme dovute a favore del contribuente. Tale documento consente che venga data esecuzione al pagamento concordato, rappresentando titolo per l'azione esecutiva davanti al giudice ordinario.</p> <p>3. L'accoglimento del reclamo o l'esito positivo del tentativo di mediazione determinano il venir meno dell'interesse ad agire e rendono, pertanto, inammissibile l'eventuale ricorso giurisdizionale.</p>	
<p align="center"><b>Articolo 50 - Sanzioni</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 50 – Sanzioni</b> <b>(ABROGATO)</b></p>
<p>A seguito del perfezionamento dell'accordo di mediazione, le sanzioni applicate ed indicate nell'atto impugnato sono ridotte al 35% (trentacinque per cento) del minimo previsto dalla legge.</p>	
<p align="center"><b>Articolo 51 - Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 51 – Mancato perfezionamento della mediazione o accoglimento parziale</b> <b>(ABROGATO)</b></p>
<p>1. In caso di mancato accoglimento della mediazione, il contribuente può proseguire con la procedura di ricorso, attraverso la costituzione in giudizio, in conformità alle disposizioni dettate dall'art. 22, del D. Lgs. n. 546/92.</p> <p>2. Qualora l'ufficio proceda all'accoglimento parziale della proposta di mediazione, il contribuente può comunque costituirsi in giudizio, nel rispetto delle disposizioni richiamate al comma 1.</p> <p>3. Nel termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'istanza di mediazione, l'ufficio comunica al contribuente il provvedimento di diniego, indicando le motivazioni ed evidenziando l'assenza dei presupposti, da cui è derivata l'impossibilità di procedere con l'annullamento dell'atto.</p> <p>4. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso.</p>	
<p align="center"><b>Articolo 52 - Irregolarità nel perfezionamento della definizione</b></p>	<p align="center"><b>Articolo 52 – Irregolarità nel perfezionamento della definizione</b> <b>(ABROGATO)</b></p>
<p>1. Costituiscono irregolarità nel perfezionamento della definizione le seguenti ipotesi:</p> <p>a) versamento di una somma inferiore a quella</p>	

dovuta (totale importo dovuto per la mediazione o prima rata);

b) mancato o tardivo versamento dell'intera somma dovuta o della prima rata;

c) mancata prestazione della garanzia quando richiesta.

2. In caso di accertata irregolarità nel perfezionamento della definizione di cui al comma 1, il funzionario responsabile del tributo, valutata la sussistenza dell'interesse pubblico al perfezionamento della procedura di mediazione, invita il contribuente a sanare le irregolarità riscontrate, fornendo un termine perentorio di 10 (dieci) giorni per adempiere. La regolarizzazione avviene mediante:

a) versamento dell'eventuale somma ancora dovuta e degli interessi legali computati a giorni dalla originaria scadenza del termine alla data di effettuazione del versamento;

b) prestazione della garanzia in caso di rateizzazione (qualora richiesta);

c) dichiarazione con la quale il contribuente conferma la volontà di perfezionare la mediazione.